



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 31/05/2019

OGGETTO: Ricorso al TAR di Catania con richiesta di decreto cautelare Ex art. 56 C.P.A. Promosso dalla Progitec S.r.L. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Trentuno** del mese di **Maggio** ore **13,00** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 1 | LO TURCO | PANCRAZIO | SINDACO | P | |
| 2 | GIARDINA | CARMELO | VICE SINDACO | | A |
| 3 | RIZZO | ORAZIO ANTONINO | ASSESSORE | P | |
| 4 | SANFILIPPO | SANDRA NANCY | ASSESSORE | | A |
| 5 | VILLARI | CARMELO | ASSESSORE | P | |

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso al TAR di Catania con richiesta di decreto cautelare Ex art. 56 C.P.A. promosso dalla Progitec S.r.L. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale dell'Ente Avv. Antonio Catalioto, con studio in Messina.

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

F.C./uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 72 DEL 31.05.2019

| | |
|-------------------|--|
| Oggetto: | Ricorso al Tar di Catania con richiesta di Decreto Cautelare ex art. 56 C.P.A. promosso dalla Progitec S.r.L. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale |
| Settore | Ufficio Contenzioso |
| Proponente | Assessore al Contenzioso |

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sez. Staccata di Catania, con richiesta di Decreto Cautelare ex art. 56 C.P.A. proposto dalla Progitec S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Angelo Lapiana, pervenuto a questo Ente in data 30.05.2019 Prot.n. 11709, per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 31 del 28.05.2019 e degli atti propedeutici all'emissione dell'ordinanza impugnata, quali l'avviso esplorativo Prot.n. 9051 del 19.04.2019, previa sospensione degli effetti;(ALL. 1)

Che con disposizione apposta in calce al suddetto ricorso, il Sindaco, in data 31.05.2019, dispone all'Ufficio Contenzioso la predisposizione degli atti necessari alla costituzione in giudizio avverso il ricorso di cui sopra;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.806,40, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso dinanzi al Tar di Catania, proposto dalla Progitec S.r.L. di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

| SPESA- CAP.:1245 | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Imputazione dell'impegno | | Esigibilità delle somme | |
| ANNO | IMPORTO €. | ANNO/MESE | IMPORTO €. |
| 2019 | 2000 | 2019 | 2000 |
| 2020 | 1806,4 | 2020 | 1806,4 |
| TOTALE | 3806,4 | TOTALE | 3806,4 |

6) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

7) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

10) **trasmettere** copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo



31-05-2018

Il Proponente



STUDIO LEGALE

Avv. Gaetano Spoto Puleo

Viale Vittorio Veneto 97 – 95127 Catania

Tel 095 6171968 Fax 0956171972

gaetanospotopuleo@gmail.com

*MA Costanzo
Approva Deber 2 31-05-2019
Invenca il SINDACO*

*SINDACO
Contenzioso*

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
30 MAG. 2019
Protocollo N° 11709

*IV Peter
AU-1*

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA - Sede di Catania

Ricorso

Con richiesta di Decreto Cautelare ex art. 56 C.P.A.

La PROGITEC s.r.l., con sede in Castel di Iudica, via Bivio S. Giuseppe 4, P.IVA 01650680893, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Angelo Lapiana, nato a Catania il 28 novembre 1978, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gaetano Spoto Puleo (Codice Fiscale SPTGTN76R22C351W, Fax 095 6171968, p.e.c. gaetano.spotopuleo@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Viale Vittorio Veneto 97, come da mandato allegato al presente ricorso,

DICHIARA

- Al COMUNE DI GIARDINI NAXOS in persona del legale rappresentante *pro tempore*.
- All'ATI Ecolandia s.r.l. (mandataria) – Green Planet s.r.l. (mandante).

Di proporre ricorso

Per l'annullamento **previa sospensione degli effetti:**

- Dell'Ordinanza Sindacale del 28 maggio 2019 numero 31, con cui il Sindaco del Comune di Giardini Naxos ha ordinato all'ATI controinteressata di intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs 152/2006, dall'1 giugno al 30 novembre 2019.
- Degli atti propedeutici all'emissione dell'Ordinanza impugnata, quali l'avviso esplorativo del 19 aprile 2019 prot. 9051 e gli atti istruttori non altrimenti conosciuti richiamati nella predetta ordinanza.

allegando i documenti richiesti e dimostrando nuovamente il possesso di tutte le autorizzazioni, abilitazioni e requisiti necessari.

Alla procedura aderivano altri due soggetti tra cui l'ATI controinteressata, dalla cui documentazione, si evinceva chiaramente la mancanza delle necessarie autorizzazioni, risultando la Green Planet s.r.l. (mandante per il 49 %) totalmente sprovvista dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e la Ecolandia (capogruppo) carente di una fondamentale iscrizione.

La Progitec avanzava quindi, l'istanza di accesso agli atti rimasta a tutt'oggi inevasa e nell'assoluto silenzio dell'Amministrazione, il 28 maggio 2019 veniva pubblicata l'Ordinanza Sindacale numero 31, con cui nelle more del completamento dell'iter volto all'affidamento del servizio mediante procedura di gara da parte della SRR Messina, il Sindaco ordinava all'ATI Orizzontale Ecolandia s.r.l. (51%) e Green Planet s.r.l. (49%), di gestire il servizio dall'1 giugno al 30 novembre 2019 (Allegato 1).

La Progitec a questo punto, conoscendo le capacità e le autorizzazioni possedute da tali imprese, si determinava alla proposizione del presente ricorso, non prima di aver manifestato al Comune di Giardini Naxos la disponibilità alla immediata prosecuzione del servizio, onde evitare interruzioni capaci di provocare inconvenienti igienico sanitari (Allegato 4).

Tanto detto, il presente ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni

In Diritto

I.- Violazione dell'articolo 191 del D.Lgs 152/2006. Violazione e falsa applicazione delle circolari interpretative ed applicative che disciplinano il potere di emanare Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti.

Il Sindaco del Comune di Giardini Naxos ha travisato le regole che legittimano l'affidamento del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti mediante ordinanze

contingibili ed urgenti.

Infatti, in costanza degli stringenti presupposti e nel rispetto dei limiti temporali normativamente previsti, nessuna norma lo autorizza a sostituire a suo piacimento, il destinatario dell'Ordinanza, anche a seguito di un avviso esplorativo che non concretizzandosi nell'avvio di una procedura di gara, non consente alcuna deroga a quanto previsto all'articolo 191 del D.Lgs 152/2006 ed alle norme secondarie a questo collegate.

Da quanto esposto deriva anche e soprattutto, la legittimazione e l'interesse della Progitec alla proposizione del presente ricorso avverso l'ordinanza di somma urgenza approvata dal Sindaco di Giardini Naxos *ex* articolo 191 del D.Lgs 152/2006, ed invero:

- a) La Progitec s.r.l. nella qualità di gestore uscente in forza delle precedenti ordinanze ed in mancanza di contestazioni sulla correttezza dello svolgimento del servizio, ha una legittima aspettativa alla prosecuzione dello svolgimento del servizio sino al verificarsi della condizione stabilita nell'Ordinanza di affidamento e nello specifico, della conclusione della procedura di gara da parte della SRR Messina. Tale aspettativa è supportata, sia dalle norme di legge che consentono in costanza dei necessari presupposti, l'utilizzo delle ordinanze di somma urgenza in deroga alle regole sulla concorrenza, sia ed in particolare dalla Circolare dell'Assessorato Regionale all'Energia del 29 giugno 2018 prot. 2753, recante "*...chiarimenti interpretativi in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152...*" (Allegato 8), che prevede sempre in costanza dei presupposti di legge, che le ordinanze possano avere una durata di 18 mesi. A ciò va naturalmente aggiunto l'interesse economico a non veder vanificati gli investimenti effettuati

sul territorio di Giardini Naxos ed i risultati raggiunti.

- b) L'interesse della Progitec deriva anche dall'aver manifestato l'interesse alla prosecuzione del rapporto col Comune di Giardini Naxos, riscontrando all'avviso esplorativo del 19 aprile 2019 e risultando perfettamente in regola con i requisiti e le qualifiche, nonché avendo offerto un ribasso che la classifica seconda solo all'odierna controinteressata.

II.- Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'Avviso esplorativo pubblicato dal Comune di Giardini Naxos il 19 aprile 2019. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento. Eccesso di potere per irragionevolezza.

Con il provvedimento impugnato il Sindaco del Comune di Giardini Naxos ha ordinato di eseguire il servizio ad un soggetto NON in possesso delle necessarie iscrizioni ed autorizzazioni e quindi impossibilitato ad eseguirlo.

Ed invero, destinatario dell'Ordinanza impugnata è un'ATI Orizzontale partecipata per il 51 % dalla mandataria Ecolandia s.r.l. e per il 49 % dalla mandante Green Planet s.r.l..

Le ben note regole che disciplinano l'affidamento dei contratti ai raggruppamenti orizzontali, prevedono che tutte le partecipanti debbano svolgere seppur *pro quota*, tutte le attività oggetto dell'appalto, e che quindi debbano possedere le abilitazioni e le autorizzazioni all'esecuzione (cfr. *ex multis*, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 22/2012).

Nello specifico settore dei servizi di igiene urbana, tale abilitazione consiste principalmente, nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per Categorie e Classi congrue rispetto all'entità del servizio.

In ossequio a tali principi, l'avviso esplorativo poneva quali requisiti e condizioni per la qualificazione:

- L'iscrizione alla CCIAA per le attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati oltre che per la pulizia e la disinfestazione.
- L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi minime:

Categoria 1 Classe E

Categoria 4 Classe E

Categoria 5 Classe E

Categoria 8 Classe E

Con la precisazione che per tale requisito non è ammesso l'avvalimento e che in caso di partecipazione in raggruppamento, *"...tutte le imprese del raggruppamento devono possedere i requisiti minimi di partecipazione di cui ai punti precedenti..."*.

Ebbene, è documentalmente dimostrato che la Green Planet (mandante per il 49 %), NON è iscritta alla Camera di Commercio per le attività oggetto del servizio affidato e circostanza ancor più grave, NON risulta nemmeno iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (cfr Visura camerale completa allegata sub 5).

Sul punto è chiaro il disposto dell'articolo 212 del D.Lgs 152/2006, che al comma 5 impone che *"...l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi..."*.

Il medesimo Codice dell'Ambiente all'articolo 256, recante le sanzioni per l'attività di gestione dei rifiuti in mancanza delle necessarie abilitazioni, dispone che *"...chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed*

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi...".

La Green Planet in sostanza, non è autorizzata all'esecuzione di alcuna delle attività che comportino la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Tale rilevante circostanza, avendo l'Ordinanza impugnata, affidato il servizio ad un'ATI orizzontale, di cui la medesima Green Planet è mandante per una quota del 49 %, rende palesemente illegittimo l'atto di affidamento!

Ma v'è di più!

Anche la Ecolandia s.r.l., mandataria dell'ATI, non risulta possedere le Categorie e le Classi sufficienti e necessarie per l'esecuzione del servizio affidato.

Dalla verifica presso l'Albo Gestori Ambientali (Allegato 6) di cui vi è corrispondenza nel camerale (Allegato 7), la Ecolandia risulta sprovvista della Categoria 8 – Classe E, essendo in possesso della sola Classe F che abilita all'attività di intermediazione di rifiuti fino ad una quantità massima di 3.000 tonnellate, a fronte della Classe E, richiesta dall'Avviso che abilita fino 6.000 tonnellate.

Appare evidente quindi, come l'ATI destinataria dell'Ordinanza non si trovi nelle condizioni giuridiche di poter eseguire il servizio!

L'Ordinanza impugnata pertanto, è palesemente illegittima ed emessa a seguito di una grave carenza di istruttoria.

III.- Violazione dell'Avviso esplorativo. Violazione del D.Lgs 50/2016.

La Progitec nonostante la rituale istanza depositata al Comune di Giardini Naxos, non

ha ancora avuto accesso, al verbale del 9 maggio 2019, ed alla relazione del 21 maggio 2019 redatte dal Responsabile del IV Settore.

Per quanto è stato possibile apprendere avendo assistito all'esame della documentazione presentata, si è rilevato che la Green Planet non ha allegato il protocollo di legalità richiesto dall'avviso esplorativo, e ha omesso di impegnarsi a fornire la cauzione definitiva in caso di affidamento.

Anche per tali ragioni l'affidamento è illegittimo e va annullato.

IV.- Istanza cautelare

Il *fumus boni juris* del presente ricorso, è evidente.

Sul *periculum in mora*, basta evidenziare come i vizi dell'Ordinanza impugnata, la rendano palesemente inattuabile, avendo il Sindaco con la stessa, affidato il delicatissimo servizio di igiene urbana ad un soggetto non idoneo, perchè sfornito delle necessarie autorizzazioni.

La mancata immediata sospensione dei provvedimenti impugnati pertanto, comporterebbe il precario avvio dell'esecuzione di un provvedimento palesemente illegittimo, consentendo l'avvio di un'attività illecita già dall'1 giugno 2019 che se effettivamente e temerariamente avviata, comporterebbe l'irrogazione delle sanzioni penali ed interdittive su richiamate.

Ed infatti, in tale non temuta ipotesi, sarebbe inevitabile una interruzione del servizio, a seguito dell'intervento delle autorità competenti che rilevata la mancanza delle necessarie autorizzazioni impedirebbero ai soggetti non idonei di proseguire nella gestione dei rifiuti.

L'inevitabile conseguenza sarebbe un grave disservizio che nella migliore delle ipotesi, verrebbe mitigato da un nuovo pronto affidamento che comporterebbe

comunque, un periodo di *vacatio* di parecchi giorni necessari all'organizzazione del cantiere.

Appare evidente quindi che le conseguenze di tale circolo perverso, ricadrebbero principalmente sui cittadini e sull'immagine della località turistica di Giardini Naxos che all'avvio della stagione estiva si troverebbe a fronteggiare una enorme criticità ambientale o nella migliore delle ipotesi, una gestione del servizio di igiene urbana enormemente carente.

La sospensione dell'Ordinanza impugnata, prima della scadenza dell'1 giugno 2019, assieme alla disponibilità formalmente mostrata dalla Progitec a proseguire nel servizio anche in via temporanea, consentirebbe invece, di garantire la continuità, nonché la regolare e legittima esecuzione del servizio, oltre a dare la possibilità all'Ente di verificare le documentate criticità riscontrate col presente ricorso, il tutto a garanzia e tutela del corretto svolgimento del servizio di igiene urbana.

Per quanto esposto

SI CHIEDE

- ✓ Preliminarmente l'accoglimento dell'istanza cautelare con la sospensione degli atti impugnati *inaudita altera parte* ex articolo 56 del C.P.A..
- ✓ Sin d'ora, l'accoglimento nel merito del ricorso con l'annullamento degli atti impugnati.

Con vittorie di spese e compensi e rimborso del contributo unificato.

Si dichiara che per il presente ricorso è dovuto il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.


Catania li 29 maggio 2019

Avvocato Gaetano Spoto Puleo

La **Progitec s.r.l.** con sede in Castel di Iudica, via Bivio S. Giuseppe 4, P.IVA 016506808931, in persona del legale rappresentante signor Angelo Lapiana, nomina suo procuratore e difensore nel ricorso proposto contro il comune di Giardini Naxos ed altri, con ogni facoltà di legge, l'Avvocato Gaetano Spoto Puleo, p.e.c. gaetano.spotopuleo@pec.ordineavvocaticatania.it, presso il cui studio, in Catania, Viale Vittorio Veneto 97, elegge domicilio.

Presa visione delle informative di legge, prestano il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico conferito col presente mandato.

Catania li 29 maggio 2019

Progitec s.r.l.

 Vera la firma



Firmato digitalmente da: Spoto Puleo Gaetano
 Ruolo: AVVOCATO
 Data: 29/05/2019 09:58:11

Io sottoscritto Avvocato Gaetano Spoto Puleo (C.F. SPTGTN76R22C351W), con studio in Catania, Viale Vittorio Veneto 97, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 22 novembre 2009, difensore della Progitec s.r.l. con sede in Castel di Iudica, via Bivio S. Giuseppe 4 – P.IVA 01650680893, giusta procura alle liti allegata al presente messaggio di posta elettronica, ho notificato dal mio indirizzo di p.e.c. gaetano.spotopuleo@pec.ordineavvocaticatania.it, il ricorso proposto innanzi al TAR Catania, contro il Comune di Giardini Naxos ed altri e la procura alle liti, firmati digitalmente, allegandoli al messaggio di posta elettronica certificata.

Attesto che il documento informatico recante la procura alle liti, firmato digitalmente dal sottoscritto, è conforme all'originale analogico dal quale è estratto.

La notifica è stata eseguita, ai seguenti soggetti, il cui indirizzi di posta elettronica certificata sono stati estratti dagli atti con le relative elezioni di domicilio e verificati ed estratti dai registri INIPEC, REGINDE e dall'Elenco degli indirizzi della P.A. presso il Ministero della Giustizia:

1) Al **Comune di Giardini Naxos**, Codice Fiscale 00343940839, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollogiardininaxos@pec.it

2) Alla **Ecolandia s.r.l.**, P.IVA 04444370870, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento con la Green Planet s.r.l., presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ecolandiasrl@open.legalmail.it

3) Alla **Green Planet s.r.l.** P.IVA 05425910873, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale mandante del costituendo raggruppamento con la Ecolandia s.r.l., presso l'indirizzo di posta elettronica certificata greenplanet@open.legalmail.it

Dettaglio Email

Mittente: gaetano.spotopuleo@pec.ordineavvocaticatania.it

Destinatari: protocollogiardininaxos@pec.it

Data: 29-05-2019 Ora: 23:10 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Testo Email



Al. L

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso al Tar/CT con richiesta di Decreto Cautelare ex art. 56 C.P.A. promosso dalla Progitec S.r.L.**;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso al Tar/CT con richiesta di Decreto Cautelare ex art. 56 C.P.A. promosso dalla Progitec S.r.L.** per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE


N. 72 DEL 31.05.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 31.05.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Roberta Frani



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...2.806,40...sull'intervento Cap. 1245...del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 31.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro



1950

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Presidente

Il Sindaco

Prof. L. Turco

L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari

Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale